

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Linee guida per il controllo igienico
sanitario della qualità delle acque

Laboratorio Chimico della Camera di commercio di
Cuneo – 01 luglio 2013

Avv. Neva Monari
Avvocati per l'Impresa – Torino
neva.monari@avvocatiperlimpresa.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LINEE GUIDA

- **D.P.R. n. 327/1980**, *“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 [...]”*;
- **D.Lgs. n. 31/2001**, *“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e succ. mod.ni;
- **D.Lgs. n. 152/2006**, Testo unico in materia ambientale;
- **Reg. CE n. 178/2002**, che stabilisce *“i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare [...]”*;
- **Reg. CE n. 852/2004**, *“Igiene dei prodotti alimentari”*;
- **Reg. CE n. 882/2004**, *“Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”*;
- **D.Lgs. n. 193/2007**, *“Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare [...]”*.

NORME PRESCRITTIVE

Generali:

- Costituzione Italiana (art. 32);

Specifiche:

- D.Lgs. 31/01;
- Reg. CE n. 178/2002;
- Reg. CE n. 852/2004;
- Reg. CE n. 882/2004;
- **Linee Guida:** per il controllo igienico sanitario della qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari D.G.R. 2-8302 del 3.03.2011, come modificate dalla D.G.R. 59-4262 del 30 luglio 2012.

NORME SANZIONATORIE

Generali:

- Codice Penale: artt. 444, 452;

Specifiche:

- D. Lgs. 193/2007;
- D. Lgs. 152/2006;
- Art. 5 L. 283/1962.

VALENZA DELLE LINEE GUIDA ALL'INTERNO DELS SITEMA DELLA RESPONSABILITA' PENALE

Articolo 43 c.p.v. Elemento psicologico del reato

Il delitto:

....

“È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline.”

Nell'accertamento di un reato



Colpa = mancata adozione delle misure idonee a prevenire ed evitare il fatto, assunte con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta o **mancata attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge.**

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

- L'inosservanza di leggi/regolamenti/ordini o discipline è riferibile anche alla normativa specifica in materia di acque (es. Linee Guida);
- L'eventuale mancata applicazione di tali normative, ove prescritta, potrà certamente essere tenuta presente nel valutare la sussistenza della colpa;
- *La buona applicazione delle medesime, sarà sufficiente a mandare esenti da responsabilità?*



Giurisprudenza – Valenza Linee Guida

OMICIDIO COLPOSO

Responsabilità del medico e dell'esercente professioni sanitarie

*“Anche per il giudice chiamato a giudicare sull'eventuale responsabilità professionale, le **linee guide** rappresentano certamente uno strumento per valutare la condotta del sanitario e quindi per "misurarne" la diligenza e la perizia, ma non eliminano la discrezionalità insita nel giudizio di colpa, perché il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse **linee guida.**”*

(Cass. pen. Sez. IV, 11-07-2012, n. 35922)

Giurisprudenza – Valenza Linee Guida (2)

INFORTUNI SUL LAVORO

Reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro

*“Non è invocabile da parte del titolare della ditta produttrice di ascensori la fattispecie dell'errore scusabile, posto che l'affidamento riposto nelle prescrizioni contenute nelle **Linee Guida** Ispel, pur ispirate alla Direttiva Europa INI-EN 12159, non può ritenersi esaustivo degli obblighi di diligenza qualificata gravanti sul produttore, il quale è sempre e comunque tenuto anche al rispetto della normativa statale di settore”.*

(Cass. pen. Sez. III, 06-10-2011, n. 47866)

Giurisprudenza – Valenza Linee Guida (3)

FARMACIA E FARMACISTI

Vendita di prodotti – Sanità Pubblica – D.Lgs. 178 del 1991 – Integratori alimentari – Trasformazione in sostanze medicinali.

“La messa in commercio di prodotti integratori alimentari contenenti “creatyl” e “creatina HPCL” in quantità superiore per unità a sei grammi al giorno, configura la contravvenzione di cui agli artt. 8 e 23 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178, nonché i reati previsti dagli artt. 445 e 515 cod. pen., in quanto dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/6/1999 della circolare del Ministero della Sanità del 7 giugno 1999 n. 8, contenente “Linee guida sugli alimenti adatti a sostenere un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi”, può ritenersi raggiunta la consapevolezza che la creatina, superato un determinato dosaggio, si trasforma da integratore alimentare in sostanza medicinale.”

(Cass. Pen. Sez. III, 18-05-2005, n. 36943)

Reg. CE 852/2004 – OBBLIGHI DEGLI OSA

- *Articolo 3*

Obblighi generali

“Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.”

- *Articolo 5*

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

“1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.”

Reg. CE 852/2004 – PRINCIPI HACCP

I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

*a) **identificare ogni pericolo** che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;*

*b) **identificare i punti critici di controllo** nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;*

*c) stabilire, nei punti critici di controllo, i **limiti critici** che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;*

Reg. CE 852/2004 – PRINCIPI HACCP

d) stabilire ed applicare **procedure di sorveglianza** efficaci nei punti critici di controllo;

e) stabilire le **azioni correttive** da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per **verificare l'effettivo funzionamento** delle misure di cui alle lettere da a) ad e);

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

D.Lgs. 193/2007 – Art. 6 Sanzioni

- Comma 5

*“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che **non rispetta i requisiti generali in materia di igiene** di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”.*

D.Lgs. 193/2007 – Art. 6 Sanzioni

- Comma 6

“L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.”

D.Lgs. 193/2007 – Art. 6 Sanzioni

- Comma 7

“Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.”

- Comma 8

“La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.”

Avv. Neva Monari
Avvocati per l'Impresa
Via Governolo, 34
Torino

neva.monari@avvocatiperlimpresa.it